

DETERMINA N. 131 del 19.10.2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI DIFESA AL PERSONALE DIPENDENTE ED AGLI AMMINISTRATORI

Premesso che può capitare che dipendenti comunali o lo stesso Amministratore Unico della Società chiedano – a seguito di procedimenti civili, penali, amministrativi o contabili in cui sono coinvolti – il ristoro delle spese legali sopportate nel momento in cui la vicenda giudiziaria si conclude con esito positivo e con sostanziale e formale riconoscimento di estraneità alla condotta contestata o inesistenza della stessa poiché detta evenienza è normativamente prevista;

Considerato che la Arechi Multiservice S.p.A. è sprovvista di un regolamento che disciplini il patrocinio legale ed il riconoscimento delle spese di difesa al personale dipendente ed agli Amministratori;

Constatato che:

- ✓ l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che *"Il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)"*.
- ✓ la tutela legale opera, sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale e sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente e/o dell'Amministratore, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente;

e che detta disciplina, dettata per le Amministrazioni pubbliche, può applicarsi per analogia alle società in house il cui funzionamento è dettato dal D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione;
- b) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- c) assenza di conflitto di interessi;
- d) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi;

Considerato, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro

mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Rilevato che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto;

Considerato, inoltre, che la disciplina di che trattasi può applicarsi per analogia ai dipendenti ed all'Amministratore di una società pubblica;

Valutato, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/1996;

Considerato che la disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria e l'estensione dell'istituto anche agli amministratori come previsto dall'art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015.

Rilevato che:

- ✓ la giurisprudenza ha evidenziato in plurime pronunce (Cass. SS.UU. 6.7.2015 n. 13861, Cass. 27.09.2016 n. 18946; Cass. 4.7.2017 n. 16396) che l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale dell'Amministratore o del Dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, c.c. non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (Cass. 13.03.2009 n. 6227);
- ✓ non è infatti sufficiente che il Dipendente o Amministratore sia stato sottoposto a procedimento giudiziario per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza della responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal Legislatore o dalle Parti Collettive, il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute;
- ✓ le disposizioni in materia sono strutturate nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso all'Amministratore o al Dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma – ove possibile – l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. SS.UU. 13.03.2009, n. 6227);
- ✓ detto obbligo è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni poiché l'assunzione diretta della difesa del Dipendente o dell'Amministratore è imposta all'Ente Locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi attraverso la difesa degli incolpati l'Amministrazione agisca anche "a tutela dei propri diritti ed interessi";
- ✓ i principi di cui sopra non perfettamente mutuabili nel caso di società pubbliche o "in house";

Osservato che:

- ✓ appare necessario, prima ancora che opportuno, addivenire all'approvazione di un Regolamento che disciplini il patrocinio legale ed il riconoscimento, a certe condizioni, delle spese di difesa per il personale dipendente e per gli Amministratori;
- ✓ all'interno di detto regolamento deve prevedersi altresì la gestione di tutte quelle richieste che riguardano procedimenti conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del medesimo;
- ✓ relativamente al "rimborso delle spese legali", nel rispetto di quanto deciso da recente Giurisprudenza in materia (Cass. Civ. sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1557), bisogna distinguere tra "atti compiuti dall'amministratore (e dipendenti), ed immediatamente necessari al perseguimento

di detto scopo, ed atti che con lo scopo medesimo si pongono in legame di occasionalità”;

vista la vigente normativa sul punto;

visto lo Statuto della Arechi Multiservice S.p.A.;


Rilevata la competenza funzionale dell'Amministratore Unico della Società;

DETERMINA

- **di approvare** le premesse, che del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale e ne costituiscono motivazione;
- **di procedere alla formale approvazione dell'allegato Regolamento (composto da n. 21 pagine dattiloscritte) per la disciplina del patrocinio legale e del riconoscimento delle spese di difesa al personale dipendente ed agli amministratori;**

di dichiarare che il presente Regolamento entra immediatamente in vigore e va pubblicato sul sito web della Arechi Multiservice S.p.A.

l'Amministratore Unico
dott. Alfonso Tona



ARECHI MULTISERVICE SPA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL
RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI DIFESA AL PERSONALE DIPENDENTE
ed AGLI AMMINISTRATORI**

Approvato con Determina A.U. n. 131 del 19 ottobre 2022

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Principi generali e condizioni

Art. 4 Conflitto di interesse del dipendente con la Società in house

Art. 5 Assunzione diretta di oneri legali

Art. 6 Assunzione indiretta di oneri legali

Art. 7 Procedimento di accesso al patrocinio legale

Art. 8 Adempimenti del dipendente e procedimento di liquidazione

Art. 9 Tutela della riservatezza

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure relative al patrocinio legale e all'assunzione, da parte della Arechi Multiservice S.p.A., anche a tutela dei propri diritti ed interessi, degli oneri di difesa sostenuti dai dipendenti e dagli amministratori nei cui confronti si verifichi l'apertura di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in attuazione degli artt. 2 e 28 Costituzione, delle norme e dei principi di legge e delle disposizioni contrattuali collettive vigenti in materia di "patrocinio legale", in particolare art. 28 CCNL Enti Locali del 14.09.2000 e art. 12 CCNL Dirigenza biennio 2000- 2001 sì come estensivamente applicabili alla Società in house della Provincia di Salerno.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento, il termine "dipendente" deve intendersi riferito al personale dipendente della Arechi Multiservice S.p.A., qualunque sia il livello di inquadramento e la mansione svolta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, o in stato di quiescenza, per fatti verificatisi in costanza di rapporto di lavoro.
2. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica ai casi di stipula a favore del dipendente di assicurazione per "responsabilità civile" che comprenda

anche il patrocinio legale, ai sensi dell'art. 43, co 1, CCNL Enti Locali e art. 63 CCNL Dirigenza biennio 2000-2001.

3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni alla Società, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, né possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Arechi Multiservice S.p.A..

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI E CONDIZIONI

1. L'istituto del Patrocinio Legale rappresenta normativa di tutela essenzialmente della Società e, di riflesso, del dipendente sottoposto a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'espletamento del servizio, in forza del rapporto di immedesimazione organica, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine.
2. La Arechi Multiservice S.p.A., pertanto, assume a suo carico gli oneri di difesa del proprio dipendente, con apposita determina dell'Amministratore Unico, soltanto in presenza delle seguenti condizioni che devono sussistere simultaneamente:

- necessità, per la Società, di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente abbia posto in essere atti, fatti o omissioni, da cui sono scaturite le accuse o pretese di controparte, non per conto proprio bensì per conto della Arechi Multiservice S.p.A., nell'espletamento del proprio servizio;
- diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente con l'adempimento dei compiti d'ufficio da parte dello stesso: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente è stato coinvolto nella vicenda giudiziaria a causa e non semplicemente in occasione dello svolgimento del proprio servizio presso la Società, ossia che egli aveva l'obbligo di compiere gli atti dai quali è scaturita l'azione giudiziaria, poiché rientranti nei suoi doveri e nelle attribuzioni allo stesso affidate, riconducibili al rapporto di servizio, perciò imputabili direttamente alla Società nell'ambito della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitti di interesse da parte del dipendente con la Società, verificata sotto i profili della responsabilità penale e/o civile e disciplinare, con riferimento ad eventuali mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio. La Società, per il tramite dell'Amministratore Unico, deve esprimersi sulla concessione del "patrocinio legale" e sul "gradimento" del legale nominato dal dipendente non appena la vicenda giudiziaria ha avuto inizio; l'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al momento della proposizione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale

condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria. Il rigetto dell'istanza di patrocinio legale non è di per sé ostativo al riconoscimento del diritto alla tutela, al quale si potrà sempre procedere *ex post* alla definitiva "conclusione favorevole" della vicenda giudiziaria, allorché risulterà accertata l'assenza del conflitto d'interessi, unitamente alla sussistenza di tutti gli altri presupposti e condizioni di legge e di regolamento.

Art.4 - CONFLITTO DI INTERESSE DEL DIPENDENTE CON LA SOCIETA'

1. Ai fini dell'individuazione di una situazione di "conflitto d'interessi" da parte del dipendente con la Società, occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione al momento in cui è richiesta la tutela, indipendentemente da ogni valutazione circa il possibile esito del procedimento giudiziario; tali fatti, perché si configuri "conflitto di interessi", devono risultare divergenti rispetto alla finalità di tutela dei diritti e degli interessi della Società, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dalla Arechi Multiservice S.p.A. medesima.
2. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente la tutela legale abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici ed istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine della Società.

3. A titolo meramente esemplificativo, ricorre “conflitto di interesse” nei seguenti casi:
- a. Attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera della stessa Società;
 - b. Apertura, senza sospensioni, di procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ad opera della Società;
 - c. Costituzione di parte civile da parte della Società nei confronti del dipendente;
 - d. Attività posta in essere dal dipendente non riconducibile alla funzione o ai compiti di ufficio, contrapponendosi all’interesse dell’Amministrazione;
 - e. Conclusione del procedimento con una sentenza definitiva che abbia accertato la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
 - f. Procedimento giudiziario azionato dal dipendente.
4. La valutazione iniziale del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all’esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l’esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

Art. 5 - ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI LEGALI

1. La Società, su richiesta del dipendente, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interessi, garantisce il patrocinio legale del dipendente coinvolto in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio o di mandato, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale "di comune gradimento" con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte della Società medesima. Per assunzione *diretta* degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato è direttamente titolare la Società fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.

2. A tal fine, la Società acquisisce attraverso la propria short list l'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere la difesa dei dipendenti della Società che si intenderanno di "gradimento" anche per la Arechi Multiservice S.p.A. in ragione della conoscenza e accettazione da parte degli stessi delle norme del presente regolamento, in particolare delle seguenti principali condizioni:

- a) accettazione dei minimi tariffari, in relazione all'attività effettivamente svolta e al valore della causa, di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., attuale tariffario professionale, e/o successive eventuali modifiche, ove compatibili con l'attuale sistema di tariffazione e salvo variazioni da apportarsi al presente regolamento;

- b) presentazione di un preventivo di parcella riferito al giudizio in corso con possibilità di liquidazione di un acconto fino al 20% della somma indicata nel predetto preventivo e riferito esclusivamente al grado del giudizio in corso;
- c) assenza di “conflitto di interessi” tra il difensore e la Società e di “incompatibilità” del primo ad assumere incarichi presso la seconda.

Ai fini della definizione e delle valutazioni delle predette condizioni, si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice deontologico forense vigente alla data in cui è richiesta la tutela.

3. L’assunzione degli oneri legali da parte della Società è limitata ad un solo legale. Qualora il dipendente intenda nominare un secondo legale di sua fiducia da affiancare al primo, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcuna anticipazione o rimborso.

Conseguentemente, la Società, e per essa l’Amministratore Unico, stipula apposita convenzione professionale con l’Avvocato prescelto dal dipendente nell’elenco degli Avvocati iscritti alla short list aziendale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento, che disciplini la procedura, i parametri, i tempi e le modalità di assunzione dell’incarico e determinazione e liquidazione delle spese di difesa, secondo lo schema di massima allegato.

Art. 6 - ASSUNZIONE INDIRETTA DI ONERI LEGALI

1. Nel caso in cui il dipendente volesse nominare un legale non inserito nella short list aziendale, previa verifica dell'inesistenza di cause di incompatibilità tra la Società ed il professionista, il rapporto professionale si instaura unicamente tra il professionista ed il dipendente, che ne dà comunicazione alla Società per opportuna presa d'atto; a conclusione del procedimento giudiziario, la Società rimborsa al dipendente, se dovuto ai sensi dell'art. 28 CCNL vigente, l'importo nei limiti dei valori (minimi tariffari) come sopra specificati, alle condizioni previste dalla normativa e dal presente Regolamento.

2. Il rimborso può essere chiesto soltanto dopo la definizione del giudizio con sentenza irrevocabile di assoluzione, dalla cui formula e dalle cui motivazioni emerga inequivocabilmente la sussistenza di tutte le condizioni descritte dall'art. 4 e dall'art. 8 comma 3 del presente regolamento e, comunque, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione della medesima.

3. Il dipendente può nominare, nel corso del giudizio, un consulente tecnico, ove tale necessità venga rappresentata in forma scritta dal suo difensore. In tal caso il legale dà notizia alla Società della nomina effettuata e, previo gradimento da parte della stessa ed accettazione dei minimi tariffari da parte del consulente, al termine del giudizio, acclude alle proprie spese quella riguardante le spettanze del consulente, calcolate secondo i minimi tariffari, unitamente a copia degli elaborati da questi redatti (perizie, pareri, memorie) e di tutta la documentazione necessaria a comprovare l'effettiva utilizzazione in giudizio dell'attività del consulente.

Art 7 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO AL "PATROCINIO LEGALE"

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, lo stesso sarà pubblicato sul sito web della Arechi Multiservice S.p.A. e verrà inviato a tutti i dipendenti della Società affinché ne abbiano diretta conoscenza.
2. Va da sé che, con l'entrata in vigore del presente regolamento, richieste di assunzione di oneri legali non in linea con le citate disposizioni saranno dichiarate inammissibili.
3. Particolare evidenza va data all'onere, spettante al dipendente che intenda fruire del beneficio, di effettuare tempestivamente - nei tempi e nei modi di cui al presente regolamento - la comunicazione (*istanza di ammissione al "patrocinio legale"*) ogni qual volta si verifichi nei suoi confronti l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo/contabile o penale per fatti connessi al servizio. Detto onere sussiste, a pena di decadenza, anche nei casi in cui, all'inizio della vicenda giudiziaria, emergano presunte situazioni di conflitto di interessi, tali da non consentire l'immediata ammissione dell'interessato al patrocinio legale con assunzione *diretta* degli oneri legali da parte della Società ai sensi dell'art. 4, comma 4.
4. Il dipendente che intenda avvalersi della tutela in oggetto, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente regolamento, deve far pervenire alla Arechi Multiservice S.p.A., in persona del Suo Amministratore Unico – e, per conoscenza al Responsabile del Servizio Finanziario - apposita istanza di

ammissione al “patrocinio legale”, inoltrando richiesta scritta, redatta conformemente al presente regolamento, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’art. 3, entro il termine perentorio di 30 giorni (o minor termine, laddove imposto dai tempi processuali) dalla notifica del primo atto dell’Autorità Giudiziaria che lo esponga all’apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo contabile o penale attinente a fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite o del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, o all’assolvimento di obblighi istituzionali. L’istanza, alla quale occorrerà allegare copia dell’atto giudiziario, relazione esplicativa dei fatti in contestazione, relazione del Responsabile preposto al proprio Ufficio, redatta ai sensi degli articoli 3 e 4, e ogni altra documentazione in possesso dell’interessato in merito al procedimento di cui trattasi, dovrà contenere, tra l’altro:

- a. l’indicazione del nominativo del legale di “comune gradimento”, compreso nella short-list aziendale;
- b. La dichiarazione dell’istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di Assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c.;

- c. L'espressa dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
6. L'ufficio competente a ricevere l'istanza d'ammissione al patrocinio legale di cui al comma precedente (Ufficio Finanziario) provvede, entro i 45 giorni successivi al ricevimento della stessa (o minor termine, laddove imposto dai tempi processuali) a istruire la relativa pratica:
- a. Verificando la documentazione allegata all'istanza e, in particolare, la presenza della relazione del Responsabile del Settore interessato - o dell'Amm.re Unico se ad essere coinvolto nella vicenda giudiziaria fosse uno dei Responsabili - dalla quale si evinca inequivocabile motivazione circa l'assenza di conflitto di interessi, così come definito nel presente regolamento, con particolare riferimento alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4, per l'ammissione al "patrocinio legale" e all'individuazione del legale "di gradimento";
 - b. richiedendo, all'occorrenza, all'interessato tutte le necessarie integrazioni che dovranno pervenire tempestivamente e, comunque, nel tempo massimo indicato nella richiesta a pena di decadenza;
7. All'esito delle valutazioni di cui al comma precedente, l'Amministratore Unico delibera l'autorizzazione a seguito della quale si comunica al richiedente:

- a. L'autorizzazione ad avvalersi del "patrocinio legale" con il legale prescelto di "comune gradimento", con assunzione *diretta* di ogni onere di difesa a carico della Società fin dalla sua nomina;
- b. Oppure, in caso contrario, il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale, all'esito di istruttoria negativa.

Art. 8 - ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE E PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. Il dipendente coinvolto nel procedimento giudiziario, ammesso al patrocinio con assunzione *diretta* degli oneri di difesa da parte della Società, deve dare immediata comunicazione, anche a mezzo del difensore, della conclusione del giudizio al Servizio Personale - mediante rimessione della pronunzia giudiziale definitiva emessa, in copia autentica o dichiarata conforme, con indicazione della data in cui è passata in giudicato, e, eventualmente, laddove motivatamente ritenuto necessario, dei verbali di causa e degli scritti prodotti - che compirà le doverose verifiche a conferma della sussistenza del riconoscimento del diritto alla tutela in caso di "conclusione favorevole".

2. La mancata comunicazione ai sensi del comma precedente o la mancata allegazione o carenza della documentazione di cui al comma 1 legittimano la Società, che abbia già eventualmente erogato somme al legale di "comune gradimento", ad aprire un procedimento di verifica circa la sussistenza, a giudizio concluso, delle condizioni che

avevano dato luogo all'assunzione diretta degli oneri di difesa, acquisendo d'ufficio la documentazione mancante.

3. Per "conclusione favorevole" del procedimento si intende una sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi, di esclusione di responsabilità o di assoluzione piena con le seguenti formule: *"il fatto non sussiste o non costituisce reato, salva ogni valutazione sul conflitto di interessi, o non è previsto dalla legge come reato, per non aver commesso il fatto"* o altra diversa formula simile o che comunque escluda ogni ipotesi di responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave.

Nei casi di procedimento penale avente ad oggetto più capi di imputazione, conclusosi con sentenza parziale di assoluzione, si potrà procedere al rimborso e/o al riconoscimento delle spese qualora siano prevalenti i capi per i quali sia stata pronunciata l'assoluzione con una delle formule riportate al primo capoverso del presente comma 3, fatta salva ogni valutazione sul conflitto di interessi, così come previsto dall'art.4 del presente Regolamento.

4. Qualora, invece, dalle verifiche effettuate emerga l'insussistenza del diritto alla tutela riconosciuta dal citato art. 28 CCNL, il competente predetto Servizio Personale avvia senza ritardo tutte le iniziative idonee a conseguire la ripetizione delle somme eventualmente già erogate direttamente nei confronti del dipendente, fatte salve le eventuali ulteriori iniziative da intraprendere a tutela dell'interesse della Società.

5. Il dipendente che abbia scelto il legale di sua fiducia senza ottenere il gradimento della Società, ovvero non sia stato inizialmente ammesso al patrocinio legale per

“conflitto di interessi”, qualora all’esito del procedimento giudiziario ottenga “pronuncia favorevole” nel senso appresso indicato, dovrà inoltrare istanza di rimborso delle spese giudiziarie al Responsabile del Servizio Finanziario allegandovi la pronuncia giudiziale emessa, in copia autentica, con indicazione della data in cui è passata in giudicato, nonché copia della documentazione fiscale comprovante tutti gli esborsi effettuati. Egli sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per “l’assunzione diretta” o in misura corrispondente all’effettivo esborso, se minore, purché abbia inizialmente effettuato la richiesta di ammissione al patrocinio legale, come specificato nel presente regolamento.

6. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti relativi alla liquidazione e erogazione degli oneri legali, ove già non corrisposti, e in tutti i casi di rimborso, il Responsabile del Servizio Finanziario, effettuate le verifiche di cui al presente regolamento, redigerà tempestivamente gli atti necessari. Le eventuali spese legali liquidate dal Giudice in favore del dipendente ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico della Società, costituiranno credito della stessa che a tal fine provvederà al recupero delle stesse.
7. La durata del procedimento di cui al comma precedente è subordinata alla sussistenza della relativa disponibilità finanziaria di cassa e competenza. In particolare, il Responsabile del Servizio Finanziario deve verificare la “conclusione favorevole” del procedimento giudiziario nel senso sopra specificato al comma 3.

8. Nel caso di procedimento penale, pertanto, si potrà procedere al riconoscimento delle spese legali da parte dell'Ente qualora esso sia definito con sentenza irrevocabile di assoluzione, dalla cui formula e dalle cui motivazioni emerga inequivocabilmente la sussistenza di tutte le condizioni descritte dall'art. 4 e dall'art. 8 comma 3 del presente regolamento.

Nel caso di procedimento civile, amministrativo o contabile il riconoscimento delle spese legali potrà essere effettuato esclusivamente nel caso in cui l'organo giudiziario abbia accertato con sentenza definitiva, passata in giudicato, l'assenza di responsabilità in capo al dipendente convenuto. E' escluso il riconoscimento delle spese nei casi di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia etc...).

E' escluso il riconoscimento delle spese nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli artt. 444 e 459 del c.p.p. Le spese sono riconosciute anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista dal comma 3, primo periodo.

Nel caso di archiviazione, le spese sono riconosciute solo ove l'archiviazione del procedimento penale sia stata disposta per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile.

Nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, il riconoscimento delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato con sentenza

definitiva, passata in giudicato, l'assenza di responsabilità in capo al dipendente convenuto.

9. Le spese riconoscibili, sia nel caso di "assunzione diretta" che nel caso di "assunzione indiretta", comprendono il compenso relativo all'assistenza in favore del dipendente di un legale e le spese processuali, ivi comprese le ipotesi di compensazione delle spese in sede civile, connesse ad ogni fase e grado di giudizio, in relazione all'attività effettivamente svolta e al valore della causa, nei limiti specificati nel presente regolamento.

Art. 9 - RINVIO

Per qualunque situazione non disciplinata dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme del codice civile e penale nonché alla vigente normativa legale e contrattuale.

Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. L'Amministrazione rende nota la seguente informativa nel rispetto delle previsioni di cui all'art 13 D. Lgs. n. 196/2003 ed al G.D.P.R. 679/2016 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento, che sarà pubblicato sul sito web della Società.
2. La Arechi Multiservice S.p.A. è autorizzata ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione dei rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il

patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.

3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o dati che verranno richiesti, la Società potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
6. Il titolare del trattamento dei dati è la Arechi Multiservice S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Finanziario; per entrambi la sede s'intende quella legale della Società.
7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al Responsabile, ha diritto di ottenere:
 - a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- b. l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ciascun destinatario del presente regolamento ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, adottato con Determina dell'Amministratore Unico, entra in vigore dalla data odierna e non ha effetto retroattivo. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari avviati o conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la

Società può riconoscere le spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico della Società, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in merito alla determinazione della misura dei compensi riconoscibili per attività di difesa, vale a dire la corresponsione diretta o il rimborso di somme già versate in favore di legali di volta in volta nominati, sempre nei limiti dei minimi tariffari ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

